

# Il Giudice al centro, il PM da una parte e l'avvocato dall'altra: è "peccato mortale" sostenere questo?

**Nell'Audizione alla Camera dei deputati, il Procuratore Generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, si è espresso positivamente sulla separazione delle carriere tra Giudice e PM. Per l'alto magistrato ciò non è più rinviabile, con l'istituzione di un organo di autogoverno, solo per il Pubblico Ministero.**

La questione della separazione delle carriere dei magistrati si può dire che è da sempre al centro di un confronto molto, ma molto serrato, non solo tra gli addetti ai lavori.

In una cordiale chiacchierata con il dott. **Vitaliano Esposito**, Procuratore Generale della Corte di Cassazione, fino a qualche mese fa, è emerso che, in occasione di una sua audizione alla Camera, si è espresso positivamente sulla separazione delle carriere tra giudicante e PM.

In merito, ci ha fornito il testo proprio della sua Audizione davanti alle Commissioni riunite, Affari costituzionali e Giustizia, della Camera dei deputati, sul disegno di legge costituzionale del Governo, n. 4275/C, recante "Riforma del titolo IV della parte II della Costituzione" (13 giugno 2011), ove veniva espressa la sua opinione.

Sulla questione, l'alto magistrato ha espresso la volontà di non fare un'intervista, chiedendo di pubblicare integralmente, il testo della sua audizione.

Quando, poi, è stato fatto notare al Procuratore Esposito che si trattava di una relazione abbastanza lunga per essere pubblicata, allora ha aggiunto: "Fate il vostro lavoro di giornalisti e pubblicate quello che ritenete più importante per aprire un eventuale dibattito".

"Ritengo - ha aggiunto il dott. **Esposito** - che la separazione delle carriere dei magistrati non può essere un tabù ed ogni volta che se ne parla c'è soprattutto qualche mio collega che parla addirittura di limitazione della 'libertà dei magistrati' facendo, così, una grossa confusione".

A questo punto, da non addetto ai lavori, faccio notare al Procuratore Esposito che, secondo il mio modesto parere, non si è sinceri quando si dice questo, ma lo si fa per confondere la gente.

Da anni si discute di questo ed in ogni manuale, giornale o libro c'è scritto che la

natura di "magistrato" del pubblico ministero e la possibilità di passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, sono residui storici del sistema inquisitorio del vecchio Codice Rocco, superato con il nuovo codice alla fine degli anni ottanta (1988); per questo il nuovo sistema del processo penale di ispirazione "americana", il cosiddetto processo "accusatorio", avrebbe dovuto prevedere che le carriere fossero diverse.

"Ed è proprio per questo - sottolinea il dott. Esposito - che preferisco che adesso venga pubblicato uno stralcio della relazione, riservandomi, poi, un mio intervento, successivo, se ci sono osservazioni e, perché no?, anche critiche in merito".

Alla fine chiediamo all'alto magistrato la sua opinione sulla nostra ricostruzione, che pubblichiamo qui di seguito:

"La separazione delle carriere attiene alla professionalità dei magistrati, poiché si è capito che, sin dal tirocinio obbligatorio, ciascuna delle due figure deve avere una formazione ben diversa, perché il Pubblico ministero è in sostanza "un investigatore" mentre il magistrato giudicante, secondo quanto teorizzò Aristotele, dovrebbe essere indirizzato più al sillogismo, cioè un ragionamento logico/deduttivo, proprio per garantire la sua imparzialità.

Pertanto, il modo di rendere maggiormente competenti queste due figure è proprio quello di non permettere il passaggio da una carriera all'altra cosicché la formazione teorica e sul campo sarà sempre quella della figura professionale che si è scelti di rivestire appena assunti".

Il dott. Esposito annuisce con un sorriso ed aggiunge: "Come ben vede, rivederci dopo la pubblicazione potrebbe essere davvero utile".

Stralcio del testo della Relazione - Audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati - del dott. Vitaliano Esposito, all'epoca Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

"... Vi sono molto grato per l'occasione che mi è offerta di esprimere il mio punto di vista - o, meglio, le mie riflessioni - su di un progetto di riforma costituzionale che concerne soprattutto il ruolo e la posizione istituziona-

## PATOLOGIE DEL PROCESSO



le del pubblico ministero. Per un dovere di obiettività e di lealtà verso i magistrati dell'ufficio che ho l'onore di dirigere, ho promosso una riunione che ha consentito un ampio e articolato dibattito su vari aspetti di una tematica che è di una complessità tale da apparire,

a prima vista, inestricabile. Pongo a vostra disposizione il documento conclusivo che riassume le preoccupazioni e le considerazioni critiche, coralmemente espresse. Pur condividendo, specie sotto l'aspetto tecnico, gran parte delle predette valutazioni, ritengo tuttavia doveroso esporre alcune riflessioni sulle linee di fondo del progetto di riforma (e non, quindi, sulle sue modalità tecniche di attuazione), quale contributo utile al dibattito.

... Ciò m'impone di fornire, un apporto contributo costruttivo a un dibattito sulle misure che sono dal legislatore ritenute utili o necessarie, pur dovendo segnalare la settorialità dell'intervento; la non attribuità alla figura del pubblico ministero di tutte le disfunzioni del sistema; la non accettabilità di una dequotazione delle garanzie o, se si preferisce, la decostituzionalizzazione dei fondamentali principi che tutelano la posizione del pubblico ministero. Non è questa una difesa corporativa, dovendo necessariamente limitare il mio contributo al punto decisivo della questione: all'esame, cioè,



della proposta di separazione delle carriere quale condizione per l'attuazione di un giusto processo, tenendo conto della situazione di indipendenza del pubblico ministero e dell'incognita legata ad un'espansione del suo ruolo.

... In sostanza il trattato estende alla Procura quei principi di indipendenza e imparzialità, tipici del tribunale, che la Convenzione europea, al suo articolo 6, ha eretto a diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale.

3.2. D'altra parte, nel suo magistrale intervento svolto a Roma il 27 maggio u.s., nel corso della IV Conferenza dei Procuratori generali dell'Unione europea, Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ha detto che occorre gettare un muro di sicurezza (firewall) tra pubblico ministero e giudice ed ha riferito di avere dalla sua esperienza imparato come la separazione dei poteri tra tali organi sia cruciale anche per gettare le basi per l'eguaglianza delle armi nell'intero sistema.

A ben vedere le preoccupazioni del Commissario concernono, da un lato, l'attuazione di un giusto processo e, dall'altro, l'incognita in ordine all'espansione del ruolo del pubblico ministero:

a) sotto il primo profilo esse sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea che, sin dalla storica sentenza Delcourt (17 gennaio 1970) ha sempre ammonito che l'égalité des armes, principio fondamentale del giusto processo, mira a garantire l'eguaglianza delle parti

Segue a pagina 14/18



dinanzi al giudice ed a proteggere l'effettività del dibattito contraddittorio....

...b) sotto il secondo profilo esse concernono le inquietudine che sul piano della stabilità del sistema democratico ha sempre suscitato la figura dell'inquirente e che sono oggi ancor presenti in alcuni Paesi dell'Est. Esse concernono - ha detto il Commissario - il rischio che un pubblico ministero troppo forte possa trasformarsi in un quarto potere senza obbligo di rendiconto.

Le preoccupazioni del Commissario formano addirittura oggetto di un rapporto ad hoc sul pubblico ministero. Quello, di recentissima pubblicazione, elaborato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto - la cd. Commissione di Venezia - e costituente la seconda parte delle norme europee concernenti l'indipendenza del sistema giudiziario (testo

adottato a Venezia il 17-18 dicembre 2010), il quale dedica un apposito capitolo ai rischi del potere eccessivo dei pubblici ministeri per l'indipendenza del sistema giudiziario....

..... Sotto quest'ultima prospettiva il punto di partenza dell'analisi dovrebbe mirare ad accertare: se è vero che il nostro pubblico ministero è l'unico - tra ordinamenti sia di civil law sia di common law - ad essere indipendente dall'esecutivo se è vero che esso è l'unico che - in un ordinamento processuale di tipo accusatorio - fa parte dell'ordine giudiziario, come avviene solo

negli ordinamenti processuali di tipo inquisitorio.

Comunque, stabilito che il nostro pubblico ministero è indipendente dall'esecutivo e fa parte dell'ordine giudiziario, occorre chiedersene le ragioni storiche e la perdurante loro validità.

...Non interessa in questa sede chiarire se, come pure si dice, fu geniale - per quei tempi, l'armonia compromissoria raggiunta da De Gasperi e Togliatti.

Quello che interessa è che rispetto al passato - il che vuoi dire non solo rispetto al codice Rocco, ma alla nostra tradizione risalente al codice napoleonico - fu innovato solo in ordine al principio allora vigente della dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo. La questione della separazione delle funzioni o delle carriere non fu nemmeno sfiorata, perché all'epoca non poteva neanche essere ipotizzata.

In un sistema inquisitorio che pubblico ministero e il giudice facciano parte di un corpo unico è razionale ed addirittura ovvio.

Così come in un processo accusatorio - in un processo, cioè, di parti - sembrerebbe ovvio il contrario, con la conseguenza che il problema della separazione delle carriere si sarebbe dovuto porre al momento dell'adozione del nuovo codice e, al più tardi, al momento della costituzionalizzazione del giusto processo....

... Separazione che non esiste nel nostro sistema in cui il pubblico ministero forma un bloc-

co monolitico con la polizia ed assume funzioni inquisitorie nella fase delle indagini preliminari e funzione di parte nella fase dibattimentale, con la conseguenza che le species del pubblico ministero e del giudice risultano antologicamente diverse.

Nelle scuole insegnano - e non è leggenda - che se un attorney, per caso, entra nello stesso ascensore del giudice, quest'ultimo non può, quel giorno, esaminare alcun caso cui è interessato quell'attorney....

.... Alla luce delle predette considerazioni e cercando di ricapitolare quanto finora detto, possono - a mio parere - fissarsi i punti seguenti:

6.1. sotto il sistema del codice Rocco, quale vigente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'unicità delle carriere e l'esistenza di un unico organo di autotutela trovavano la loro razionale sulle circostanze appresso indicate:

a) il pubblico ministero era un organo giurisdizionale: il suo ruolo era sostanzialmente analogo a quello del giudice istruttore. Poteva, infatti, nell'istruzione sommaria, procedere all'arresto ed alla scarcerazione dell'imputato e poteva raccogliere la prova, che trovava la sua verifica al dibattimento;

b) il pubblico ministero ed il giudice (istruttore o del dibattimento) agivano nell'ambito di un sistema inquisitorio definito di tipo misto, sia nella fase della istruttoria che del dibattimento; i loro ruoli erano antologicamente analoghi e le loro funzioni, diverse solo nella fase dibattimentale, convergevano verso un unico obiettivo: l'accertamento della verità.

c) il pubblico ministero era legato, nell'esercizio dell'azione penale, alla notizia criminis (rapporto, denuncia, querela);

d) il pubblico ministero aveva il controllo dell'attività di polizia giudiziaria;

e) quello che oggi viene definito, con una forte e sicura accentuazione, protagonismo irrisponsabile di qualche rappresentante del pubblico ministero trovava, se all'epoca esistente, tra l'altro, reazione endoprocedurale con la possibilità, offerta alla difesa, di chiedere l'immediata formalizzazione del processo;

f) la cultura della giurisdizione era ed è stata assicurata dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito della sua attività di formazione continua dei magistrati. Ed è questo un argomento che viene costantemente opposto a chi parla di separazione delle carriere, sotto il profilo che, lasciato solo, il pubblico ministero acquisirebbe una mentalità di tipo poliziesco.

6.2 Sotto il sistema del codice Vassalli, quale esso risulta in conseguenza delle note sentenze della Corte costituzionale del 1992 e della successiva legislazione dell'emergenza, sembrerebbe potersi ipotizzare la necessità della separazione delle carriere e la costituzione di un duplice organo di autotutela sulla base delle circostanze appresso indicate:

## Senza l'avvocatura e con le "pezze" la Giustizia non si salva

di **Andrea Baratta\***

E' sufficiente aprire un qualsiasi giornale, per leggere qualcosa che riguarda la giustizia ed i suoi antichi problemi irrisolti, direi, da sempre.

Il fatto che più mi fa pensare sono soluzioni condivisibili che, spesso, ognuno ha a portata di mano, ma nella realtà nessuno realmente attua.

Lo stesso Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, senza se e senza ma, ha denunciato lo stato di crisi della giustizia italiana, parlando di "punto critico insostenibile cui è giunta la questione, sotto il profilo della giustizia ritardata e negata ai tanti".

Il Presidente, con molta onesta intellettuale, ha parlato anche dei principi costituzionali e dei diritti umani negati ai cittadini ristretti in carcere, privati della libertà per fini o precetti di sicurezza e di giustizia, spesso, in attesa di giudizio o di accertamenti.

Ma, quando al Presidente della Repubblica fa eco quello del Senato, affermando che si tratta di una "tragedia senza fine delle carceri italiane" che «rappresentano anche un atto di accusa, inquietante e insopprimibile, per tutta la classe dirigente e per tutte le istituzioni democratiche» accomunate nella categoria di «traditori di un precetto sacro e inviolabile» qual è l'art. 27, 3° comma, della Costituzione italiana, significa che abbiamo raggiunto il colmo, ma...

Detto questo, il progetto di riforma dell'organizzazione della giustizia sul territorio del ministro Sanseverino, al di là di ogni considerazione tecnica, trova dei limiti nell'impostazione complessiva. Non è possibile pensare ad una "rivoluzione" del sistema strutturale della Giustizia, dopo che, per anni ed anni, ci sono state riforme, mini riforme e tante "pezze giuridiche", senza il coinvolgimento concreto dell'Avvocatura. Il fatto strano è che a governare (almeno formalmente) questa transizione è un avvocato di grande esperienza, come la Sanseverino.

Bene hanno fatto il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, avv. Americo Montera, ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, Dott. Vincenzo Pellegrino, a sottolineare che a Salerno il confronto è partito da tempo e che attraverso il suo giornale, "la Giustizia", ha aperto un confronto all'interno del mondo giudiziario ed anche con la società civile, sempre in collaborazione con altri organi di informazione.

Nel documento sottoscritto da Montera e Pellegrino si legge: "La Magistratura associata e l'Avvocatura guardano con



favore allo spirito della legge delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Legge 14.9.2011 n. 148 di conversione del D.L. 13.8.2011 n. 138) che, nel prevedere il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, con la soppressione di alcuni tribunali e della gran parte delle sezioni distaccate, costituisce un concreto intervento che si muove finalmente nella direzione di una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia".

Per quanto innanzi richiamato, mi preme ricordare che una società giusta crea meno delinquenti. Per questo, prima di ogni altro provvedimento contro la violenza, è necessario che ogni cittadino, nessuno escluso, viva in stretta osservanza della legge: solo così si potranno evitare delitti e tante mancanze; insomma, si deve risvegliare in ognuno di noi la voce della coscienza, la sensibilità del cuore e della mente. Praticare la giustizia significa innanzitutto conoscerla ed anche amarla.

Va detto, con chiarezza, che quando la crisi di una società tocca il fondo, tutti i problemi esplodono insieme. Il nostro Paese ha compiuto molti progressi in moltissimi campi, ma è rimasto spaventosamente indietro proprio in quei settori in cui si misura, oggi, il livello di civiltà della nostra Italia e cioè: case, scuole, ospedali, giustizia e carceri, burocrazia, ecc..

L'intero sistema giudiziario, ad incominciare dal Presidente della Repubblica Napolitano e dal ministro della Giustizia Sanseverino, devono prendere atto che, quando un criminale pericoloso viene liberato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, per le lungaggini dei processi, mentre ben due terzi di cittadini in carcere sono in attesa di giudizio, magari per reati di poca importanza o essendo addirittura innocenti, significa che chi ha amministrato questo Stato ha fallito davvero su tutto, ma soprattutto sul piano della civiltà giuridica ed umana.

\*Avvocato

Componente Consiglio dell'Ordine



a) Il pubblico ministero - che non arresta e non acquisisce la prova - non si ritiene possa ancora

essere definito quale organo giurisdizionale. Esso resta certamente. [Segue a pagina 15/19](#)

# Un processo equilibrato non guasta nessuno

organo giudiziario o, meglio, come si è visto (supra, 5.1.) organo di giustizia, promotore dei diritti dell'uomo. E' organo di giustizia perché è il fine di giustizia che oggi legittima il suo agire, posto che lo scopo ultimo del processo - oramai riconosciuto in tutta l'Unione europea - è quello di trattare in modo corretto tutti gli affari per pervenire al proscioglimento dell'innocente o alla condanna del colpevole. E', alla luce della Convenzione europea, organo promotore dei diritti umani perché non deve più, come si diceva un tempo, vendicare il diritto violato, ma deve oggi rivendicarlo, promuovendo, nel rispetto del principio del contraddittorio, il corretto accertamento e una reazione dell'ordinamento adeguata e proporzionata alla violazione. Sembra, infine, opportuno porre in evidenza che il pubblico ministero - in tema di libertà personale per le esigenze dell'art. 5 § 3 della Convenzione europea - non può neanche essere assimilato ad un magistrato abilitato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie, come ripetutamente chiarito dalla Corte europea (cfr, da ultimo, Moulin c. France, se n.t. 23 novembre 2010);

b) il fatto che il pubblico ministero assuma la funzione di inquirente nella fase inquisitoria del procedimento e di parte nella fase accusatoria, porterebbe ad escludere, per le considerazioni già

esposte (supra, 5.4.) che lo stesso possa far parte di un unico corpo con il giudice. La funzione ed il ruolo di giudice e pubblico ministero appaiono ontologicamente diverse.

La separazione funzionale è connaturata con quella organica. La necessità della separazione ordinamentale sembrerebbe allora rafforzata dalla circostanza che lo stesso, in una fase accusatoria, fa valere dinanzi al giudice e nei confronti dell'imputato elementi di prova, raccolti nell'ambito di una fase inquisitoria, di concerto e con l'ausilio delle forze di polizia;

c) orbene, se si afferma la necessità di separare le carriere si deve derivarne, quale naturale conseguenza, l'istituzione di un separato organo di autogoverno per il pubblico ministero. Solo per tal modo, infatti, si può garantire anche al pubblico ministero l'indipendenza a lui riconosciuta rispetto all'esecutivo e a ogni altro potere dello Stato (supra, 5.1.);

d) in questa ottica, la composizione dell'organo di autogoverno dovrebbe essere tale da impedire - contrariamente a quel che al riguardo suggerisce la Commissione di Venezia (§ 66) - che i membri togati siano messi in minoranza dai laici. .... Il modo più semplice per risolvere il problema sarebbe quello di inserire, su determinazione consiliare, la scelta delle priorità nel circuito virtuoso istituito dalla circolare del Consiglio superiore del 2009 emessa in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 sull'organizzazione degli uffici di procura. Si tratta di un procedimento di garanzia - che sta manifestando grandi ed insospettite potenzialità innovative - il quale trova il suo vertice nel Consiglio superiore della magistratura e che vede coinvolti il procuratore generale di appello ed i dirigenti degli uffici di procura con l'intervento del Procuratore generale della corte di cassazione.

Si tratta di una autentica rivoluzione copernicana con cui, per la prima volta in Italia, è stato valorizzato, nell'organizzazione degli uffici, il concetto di uniforme esercizio dell'azione penale e, per la prima volta, l'uniformità è stata correlata al rispetto delle norme sul giusto processo....

(Per la lettura dell'intera relazione si segnala il sito:  
<http://www.giornaleilsud.com/?p=1533>)

## Segue da pagina 7/11 Chiusura Tribunale di Eboli Associazione Forense Valle del Sele

**Infine, i fenomeni criminali legati alla presenza nella Piana del Sele e nei Comuni che su di essa gravitano, di cosche camorristico-mafiose, richiedono una presenza capillare dello Stato, ai fini di prevenzione e deterrenza.**

### CONCLUSIONI

**Il distretto di Corte di Appello di Salerno, già con la sola soppressione delle cinque sezioni distaccate di Montecorvino Rovella, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino, Amalfi e Sapri, contribuisce in maniera forte e sostanziale all'attuazione dello spirito della legge delega, nel segno di risparmio ed efficienza.**

**In tale ottica, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino ed Amalfi dovevano essere accorpate al capoluogo di Salerno e non al Tribunale di Nocera Inferiore come inopinatamente ha deciso il Ministro Severino, per vocazione territoriale, e per un'attenta gestione delle risorse umane. Si deve valutare la insufficienza del polo di Nocera Inferiore, sia in termini di personale che di strutture.**

**La posizione prospettata con il presente documento, risulta coerente con il deliberato congiunto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, e la sezione dell'Associazione Nazionale Magistrati, in data 16 giugno u.s. e da ultimo con il deliberato del Consiglio Giudiziario del 16.7.2012, con il quale si chiede espressamente di mantenere la Sezione di Eboli.**

**I Sindaci dei 34 Comuni del territorio interessato, hanno più volte manifestato l'adesione al mantenimento e potenziamento della Sezione di Eboli, e da ultimo con documento dell'1/2/2012.**

**Quanto innanzi esposto, costituisce l'unica concreta e razionale possibilità di attuazione immediata della riforma prospettata, senza differimenti e/o proroghe, e senza sprechi di risorse pubbliche.**

**Il presente documento è stato condiviso dai capigruppi consiliari e dal Sindaco del Comune di Eboli, dai rappresentanti degli altri Comuni interessati, dalle associazioni culturali e di categoria e dai Parlamentari del territorio.**

**Il Direttivo**

## Responsabilità dei Giudici: è solo un attacco alla magistratura o è una soluzione per migliorare il Sistema?

di **Angela Nigro\***



Cambiano i governi e le maggioranze, ma il "vulcano" della giustizia è sempre attivo e pronto a eruttare soprattutto quando si parla di sconvolgere una realtà, quella della magistratura, che riveste un ruolo "particolare" rispetto all'intero sistema della giustizia.

Perché responsabilizzare i giudici è davvero necessario? Tutto ciò che reali cambiamenti provoca?

In molti si limitano a rispondere che si deve riconoscere la responsabilità dei magistrati perché "chi sbaglia paga", ma è davvero solo questo che può giustificare la fine di tanti privilegi?

I magistrati devono essere responsabili delle loro sentenze e risarcire i cittadini di tasca loro in caso di errore, è giusto che il giudice risponda personalmente per le sue sentenze? La giustizia in Italia è spesso lacunosa e contrapposta, oramai lo sanno tutti.

La responsabilità civile dei magistrati ha creato due fazioni: i sostenitori e i contrari. Tra i contrari non possono non esserci gli stessi magistrati.

A più livelli le toghe hanno fatto fronte comune nel denunciare, con tesi più o meno aggressive, questa possibilità, sostenendo che imputare loro responsabilità significa rendere il giudice molto più vulnerabile e condizionabile.

La sua decisione sarà influenzata dall'entità economica della causa e quindi dal risarcimento che potrebbe trovarsi a pagare, e non solo, potrebbe essere condizionato dal potere delle parti del processo e quindi essere più "morbido" con alcuni e meno con altri...

Il concetto di "violazione del diritto" com'è formulato dalla legge è troppo ampio e sfumato, l'attività del giudice è proprio l'interpretazione della legge e ha per sua natura una componente discrezionale.

La legge stabilisce che "non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove". Cancellare questa norma, secondo coloro che restano fermamente contrari alla responsabilità dei giudici, significa mettere seriamente a rischio i principi di autonomia e indipendenza della magistratura.

Se un giudice non è più libero di interpretare la legge, come potrà interpretare la legge in maniera corretta con il timore di incorrere in sanzioni ogni volta che lo fa?

L'evoluzione stessa del diritto si basa sull'interpretazione della legge da parte della giurisprudenza (insieme di sentenze) la quale cambia a seconda del tempo perché cambia la società stessa!

Ma l'eco di coloro che da sempre lotta-

no e credono che imputare ai giudici la responsabilità delle proprie azioni e decisioni sia necessario per riformare la giustizia riecheggia con altrettanta forza e valide argomentazioni.

E' giusto che il magistrato si assuma la responsabilità per l'ingiusta detenzione inflitta ad un cittadino che dimostri la propria innocenza.

Oggi, per gli errori di "dolo o colpa grave" della magistratura, risponde lo Stato.

Nell'ultimo decennio solo l'1,3% dei magistrati è stato colpito da rimozioni per gravi illeciti disciplinari e nell'ultimo triennio è toccato solo a 7 toghe.

Con la loro responsabilizzazione si infligge un duro colpo alla sostanziale impunità dei magistrati, la "superficialità" e la "leggerezza" di alcuni provvedimenti non rimarrebbe impunita e certamente si ridurrebbe oltremodo il tempo che "si perde" a causa degli errori dei giudici.

Un reale pericolo per la magistratura con la responsabilità diretta non c'è, e di questo è certo anche l'ex Ministro della Giustizia Scotti. Bisogna però fare salva l'autonomia interpretativa dei magistrati ed introdurre come criterio la macroscopica violazione della legge e l'attuale dolo e la colpa grave.

Ma l'emendamento che tutto ciò ha generato non nasce semplicemente come attacco alla magistratura, ma da un'esigenza reale fu presentato, infatti, in sede di legge comunitaria per dare attuazione ai ripetuti rilievi mossi dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia a causa delle inefficienze e dei ritardi accumulati dal nostro sistema giudiziario.

La Corte europea di giustizia ha infatti già condannato l'Italia perché la responsabilità civile dei magistrati non dovrebbe limitarsi solo ai casi di "dolo o colpa grave", come è previsto dalla normativa vigente.

La limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è infatti contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale.

Non solo: nel 2009 la Commissione europea ha aperto una pesantissima procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia che riguarda proprio la responsabilità civile dei nostri magistrati. Non c'è altro da aggiungere. Alla forza delle polemiche preferiamo la forza oggettiva e preferibile la concretezza!

**\*già Pr. Avvocatura dello Stato  
Cultore della materia  
Giornalista-pubblicista**